

OSSERVAZIONI

La zona interessata dal progetto di “impianto di co-incenerimento a servizio degli stabilimenti cartari di Decimo e Porcari” ricade in un'area soggetta a vincolo ambientale ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. nr. 42/2004 che al punto c, cita testualmente :

“1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: ...

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;”

elenco dei fiumi ove ricade il Serchio, fiume che perimetra in parte il comparto industriale oggetto della Valutazione di Impatto Ambientale.

Il fiume Serchio rientra anche nell'elenco dei “*Corsi d'acqua principali al fine del corretto assetto idraulico*” presente nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 2007 con [delibera n. 72](#). Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 1/2005, l'avviso relativo all'approvazione del PIT è stato pubblicato sul [BURT n. 42 del 17 ottobre 2007](#) e quindi da questa data il piano ha acquistato efficacia.

Sulla base di queste considerazioni, quindi,

C H I E D E

Che in base all'Articolo 146 comma 4 e 5 che cita testualmente:

“4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo

di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la REGIONE, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.”

venga predisposto dall'ente competente “Autorizzazione Paesaggistica”, il quale atto autonomo e **presupposto** rispetto al permesso di costruire costituisca un vincolo **imprescindibile** alla realizzazione del progetto in oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale.

Lucca li, 25/10/2008

Amici di Beppe Grillo - Lucca